



ORDINANZA N. 6/2008

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

- Visto il Decreto Ministeriale 74T in data 01.12.2006, con il quale il Ministro delle Infrastrutture ha proceduto alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale;
- Visti gli artt. 8, comma 3, lettera i) e 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità Portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione Consultiva locale e il Comitato Portuale, il numero massimo delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio di impresa portuale per conto proprio e di terzi;
- Visto il D.M. 31.03.1995 n. 585, e il D.M. 06.02.2001 n. 132 che rispettivamente agli art. 5 comma 1 e art. 3 comma 2 stabiliscono che detto numero è determinato annualmente in misura pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascun scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e funzionali di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza;
- Considerato che l'Autorità Portuale non ha proceduto a fissare il numero massimo per l'anno 2008, entro i termini previsti per legge, in attesa della nomina da parte del Ministero vigilante della nuova Commissione Consultiva locale per la quale, nei giorni 29 e 30 ottobre 2007, si sono svolte le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori in seno allo stesso organo;
- Preso atto del D.P.R. 14 maggio 2007 n. 93 che ha impartito direttive in merito alla scadenza delle Commissioni Consultive locali, le quali durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 luglio 2007);
- Visto la circolare prot. M_TRA/DINFR N. 2481 del 28 febbraio 2008 con cui il Ministero Vigilante, ha ulteriormente precisato che le Commissioni Consultive costituite alla data di entrata in vigore del sopra menzionato D.P.R. rimangano in carica fino al 28 luglio 2010, termine di scadenza del periodo di tre anni previsto dallo stesso Decreto;
- Considerato che il Presidente, sentita la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali;
- Preso atto che sono pervenute n. 4 domande di nuova autorizzazione nel campo dei servizi portuali e n. 1 nuova domanda nel campo delle operazioni portuali;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva nella riunione del 14.04.2008;
- Visto il parere espresso dal Comitato Portuale nella riunione in data 29.04.2008;

ORDINA



**Autorità Portuale
Livorno**

fatto salvo quanto previsto al 6^a alinea delle suesposte premesse, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2008, ad imprese che svolgono operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16 L. 84/94, è stabilito in:

- 22 per lo svolgimento di operazioni portuali;
- 15 per lo svolgimento di servizi portuali previsti nell'ordinanza n. 40 del 15.12.2001.

**IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)**

Livorno, 12 MAG. 2008

Il Segretario Generale